



Generali Italia S.p.A.

ATTIVA RACCOLTO

Polizza sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023
“GENERALI ITALIA”

Convenzione
RISCHI NON AGEVOLATI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Pagina lasciata bianca intenzionalmente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 - Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- SEZIONE 2 – Che cosa è assicurato
- SEZIONE 3 –Norme che Operano in caso di Sinistro
- SEZIONE 4 –Condizioni Specifiche per i prodotti Assicurabili

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 – Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

AVVERSITA' - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

ACQUE SUPERFICIALI – Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali posti all'esterno dell'azienda agricola.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

GIORNI LAVORATIVI – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA - Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto

IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

PERITO – Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PRODUZIONE - Il risultato relativo al prodotto assicurato e coltivato in un comune.

POLIZZA – Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

PREZZO - Il Prezzo del prodotto assicurato.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche.

RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

SEMINA - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

WATERSPOT - Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA' - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità ed il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

ECESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante la polizza di Assicurazione.

La garanzia per ogni singola polizza di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo, alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sulla Polizza di Assicurazione.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la **garanzia grandine** è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazione tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 – Rettifiche

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Sulla Polizza di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi garantiti in polizza.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile nei seguenti casi:

- il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie,
- il danno sia tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltura stessa.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

SEZIONE 2 - CHE COSA E' ASSICURATO

Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di Calore;

qualora detti eventi siano assicurati nella polizza.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;*
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;*
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;*
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;*
- e) incendio;*
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;*
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;*
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;*
- i) danni conseguenti a fitopatie;*
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;*
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;*
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);*
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;*
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;*
- o) prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. O comporterebbe il coinvolgimento di Generali Italia in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019.*

- p) Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare la produzione ordinariamente ottenibile relativa al prodotto in garanzia e per le produzioni soggette ai disciplinari ha l'obbligo di rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, Con la sottoscrizione della polizza di assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della produzione ordinaria dichiarata nella Polizza di Assicurazione.

Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli di mercato.

Art. 13 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia; il valore di tale franchigia è indicato sulla polizza di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi delle avversità **grandine o vento forte**, la franchigia applicata è pari a quella indicata sulla polizza di Assicurazione secondo la seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	10
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15

FRUTTICOLE VARIE	10	10
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	10
OLIVE	10	20
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	10	10
POMODORO	10	10
RISO	10	10
SOIA	10	10
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi di Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 52.1 – Elenco delle Specie agricola.

- 2) **Avversità** catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

- 1) **Per i danni combinati grandine e/o vento forte** (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), **e una o più avversità di cui al punto 2 che precede** la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia per Uva da vino
Danno Complessivo %	Danno grandine e/o vento forte >= di 10 punti	Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo	Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo
31	29	29	29
32	27	27	27
33	25	25	25
34	25	23	23
35	25	21	21
36	25	20	19
37	25	20	17
38 e oltre	25	20	15

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- *Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.*
- *Per il prodotto Agrumi, in caso di danni combinati grandine e vento forte, la franchigia è fissa al 15%.*

Art. 14 – Limite di indennizzo

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- **50%** per danni da: *Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;*
- **60%** per danni da altre avversità combinati con *Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;*
- **70%** per danni da altre avversità combinati con *Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;*

SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*
La denuncia dovrà riguardare le partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) *dichiarare se intende richiedere la perizia o, solo per la Grandine, segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;*
- c) *eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;*
- d) *non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- e) *mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.*
- f) *per la garanzia siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.*
L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

17.1- Mandato del perito Il perito, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per la quantificazione del danno.*

17.2- Perizia di Prima Fase

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie di prima fase:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
 - per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
 - per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
- Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di Assicurazione.

Vengono quantificati i danni da mancata o diminuita produzione e di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.

*La percentuale di valore distrutto dalle **avversità atmosferiche assicurate** deve essere applicata al valore del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure applicata al valore assicurato qualora questo sia inferiore al valore realmente ottenibile.*

Alla percentuale di danno devono essere detratte le percentuali dei danni causati prima della decorrenza della garanzia (Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia), e quelle relative alla franchigia (Art. 13 - Franchigia).

In caso di danni successivi la percentuale di danno deve essere sempre riferita al valore inizialmente assicurato o al valore realmente ottenibile.

Ai fini della valutazione del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come partite a se stanti.

Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo così come indicato all'art. 14 - Limite di indennizzo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; *nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.* La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo *art. 19 - Perizia d'appello* -, verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla polizza di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalesse del disposto dell'*art. 19 - Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

*Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata. Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti e secondo le norme di cui all' *art. 17 - Mandato del perito*, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali di Assicurazione.*

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.

Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. *L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio.* Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Caratteristiche del prodotto

Art. 25 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, tabacco e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.
- agrumi e frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- spinacio due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.

Art. 26 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Prodotti Biologici: per questi prodotti deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, nella polizza verrà riportata la dicitura "produzione biologica".

Prodotti di secondo raccolto: per i prodotti seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata sulla polizza di assicurazione la dichiarazione: "*trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il*". Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto, inviandone notifica all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 27.2 – Valutazione del Danno

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti (per coefficienti non indicati si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Vino							Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole	
	Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	7	10	15	20	30	40	50

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino							Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole	
	Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15	22.5	30	45	60	75

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino							Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole	
	Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	7	14	21	33	50	58	65	75

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 20 giugno per l'Italia Settentrionale e del 15 giugno per l'Italia Centro Meridionale e le Isole.*

Art. 27.3 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati all'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.

Art. 27.4 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/3362956).indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 28.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo;
- 10 dicembre per le varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia

Limitatamente alla garanzia vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la varietà non coperte e alle ore 12.00 del 30 ottobre per la varietà coperte da teli di plastica.

Art. 28.2 – Valutazione del Danno

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità-Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole
	Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	

Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione						

PRODOTTO FRUTTA

Art. 29.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dall'allegazione ad eccezione:

- del prodotto actinidia, che ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- dell'avversità Gelo per pomacee e drupacee, che ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia del prodotto actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix.

Per il prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegazione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte la garanzia cessa il 20 agosto.

Per il prodotto fico d'india:

- *Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.*
- *Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.*

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 29.2 – Condizioni di operatività della garanzia

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, **nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta** e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza di Assicurazione.

Art. 29.3 – Liquidazione del danno da Gelo e Brina

Il danno verrà calcolato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella Liquidazione Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Mele, Nettarine, Pere, Pesche, Susine		Avversità Gelo e Brina
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% DANNO
a)	Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento Lieve.	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione;	25
c)	Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione.	40
d)	Deformazione media; cinghiatura di media estensione.	70
e)	Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento.	100

Art. 29.4 – Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte

Il danno complessivo è valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti.

Tab. A	Tabella liquidazione Actinidia	Avversità Grandine o Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale.	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cmq di superficie totale.	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

Tab. B	Tabella liquidazione Actinidia	Avversità Grandine o Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale.	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cmq di superficie totale.	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Lesione, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione, applicato al prodotto residuo, viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

DECADE DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	Fino a 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

Tab. A	Tabella liquidazione Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine -	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq).	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq).	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq).	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq).	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq).	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq).	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq).	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq).	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	40
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. A	Tabella liquidazione Pere	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. B	Tabella liquidazione Pere	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale.	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale.	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.	100

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso; frutto asportato e/o distrutto	100

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	15
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	30
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	65
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 30.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il prodotto Olive, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed il 10 novembre per le olive da olio.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1 giugno per i limoni di primo fiore;
- 1 luglio per arance, mandarance, tangel, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1 settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

SPECIE	VARIETA'	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	Invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli	30 mar	15 mar
MANDARINI	Avana	30 mar	15 mar
MANDARINI	Mandalate	30 apr	15 apr
MANDARINI	Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov

MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Hernandina	15 mar	28 feb
ARANCE BIONDE	Newhall	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Thomson navel	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Tarocco nucellare	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Navelina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Vaniglia	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late	31 mag	15 mag
ARANCE BIONDE	Nave Late	31 mag	15 mag
ARANCE BIONDE	Ovale	31 mag	15 mag
ARANCE BIONDE	Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Gallo	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco lempso	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco S. Alfio	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Messina	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Sanguinello	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Rosso VCR	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Dal muso	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori corrispondenti alle diverse produzioni (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento eccesso di pioggia è compreso il water spot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, non potendo i frutti essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 30.2 – Danno di qualità per il prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragolini Rifioventi e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiovente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

Art. 31.2 – Liquidazione del Danno

Il danno complessivo, del prodotto, è determinato in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi;	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi, frutti asportati, frutti distrutti.	100

PRODOTTI ERBACEI

Art. 32.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sulla polizza di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'indennizzo".

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta-

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia siccità per le colture orticole, mais, riso, soia e sorgo, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme

Per i seguenti prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12 del 20 novembre.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 33.1 - Liquidazione del Danno

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabetola da Zucchero					Avversità Grandine			
	% DI DEFOGLIAZIONE								
Data del sinistro	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINA, PORRO, SCALOGNO	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
d)	Bulbi distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo	100

PRODOTTO CEREALI MINORI

Art. 34.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina o dall'attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del:
per l'Italia Settentrionale

- 10 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto
- 15 settembre per le coltivazioni tardive

per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare

- 1 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 20 agosto per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate entro il 30 maggio
- 15 settembre per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate dopo il 30 maggio e le coltivazioni tardive

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a *Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma*. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

Sul Certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 35.2 - Liquidazione del Danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
f)	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90

I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

	Tabella liquidazione Cocomeri varietà Sugar Baby e simili	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO FAGIOLI

Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- gelo e brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia siccità può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

PRODOTTO MAIS

Mais da granella - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica

Mais da biomassa - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa

Mais da insilaggio - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa

Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita

Mais dolce - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione lattea - inizio latteo/cerosa

Pastone di mais: - Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. - Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, *la garanzia cessa:*

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre.

Limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa". Intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 37.2 – Liquidazione del Danno - Danno di Qualità

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MAIS DA SEME

La garanzia è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine avvenuta nei 30 giorni che precedono e seguono la piena fioritura, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

MAIS DOLCE

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Art. 37.3 – Spese di salvataggio per danni precoci – Eccesso di Pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni che si sia verificato entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell' appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.*

PRODOTTO MELANZANE

Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
90	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Sulla polizza, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 38.2 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 39.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 30 novembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e, comunque, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi, si calcolano i relativi valori interpolati):

	Raccolto progressivo e percentuali di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
Giorni dal trapianto	- Normale - Tardivo se trapianto oltre 5 giugno	- Normale - Tardivo se trapianto oltre 5 giugno
90	20	20
120	30	50
140	30	80
150	20	100

Sul Certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 39.2 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

PRODOTTO PISELLI

Art. 40.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in polizza la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

PRODOTTO POMODORO

Art. 41.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1 aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.

Art. 41.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla polizza di Assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Nella polizza di Assicurazione l'assicurato deve indicare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 41.3 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Pomodoro da industria

Art. 41.4 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

	Tabella liquidativa Pomodoro Concentrato	Tutte le avversità % danno
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

	Tabella liquidativa Pomodori da Pelato	Tutte le avversità % danno
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

Art. 41.5 - Delimitazione della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

	Tabella liquidativa Pomodori da Consumo Fresco	Tutte le avversità % danno
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi, fiori (*) e frutti distrutti.	100

PRODOTTO RISO

Art. 42.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 42.2 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, *che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia* intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

PRODOTTO SOIA

Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- dall'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Cessa:

- per l'avversità grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto;
- per l'avversità vento forte : il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto o se il vento forte supera il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h);
- per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 43.2 – Spese di salvataggio per danni precoci – Eccesso di Pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO TABACCO

Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia gelo e brina inizia alle ore 12,00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 44.2 - Condizioni di operatività della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Art. 44.3 – Valutazione del Danno

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la sola varietà Kentucky a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è effettuata considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) - al mancato accrescimento delle foglie;
- c) - alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 44.3 –Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 18 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 10 novembre**.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 45.2 - Caratteristiche del prodotto

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 45.3 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione-al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo. Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 10 novembre**.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni

devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 46.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 46.3 – Valutazione del Danno

Il danno di qualità è valutato **tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma** in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite		Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma. Nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma.	100

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 47.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 10 novembre**.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 47.2 – Caratteristiche del prodotto

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 47.3 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato **nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili**, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio;	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti dal midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità;	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;	70
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale. Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	100
f)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 48.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 48.2 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 48.3 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee		Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0

b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.	100

Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Drupacee		Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	20
d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.	100

Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia		Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesione	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.	100
Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

Tabella liquidazione Vivai piante di Olive		Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	100

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 49.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, decorre:

- A. per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- B. per i vivai di due anni dal 1° marzo,

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 49.2 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base; astoni persi o distrutti	100

Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno, astoni persi o distrutti	100

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivao)

Art. 50.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, decorre dalle ore 12.00 dell'1 maggio e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Alla polizza di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 50.2 - Valutazione del danno

A deroga di quanto previsto all'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -, il sinistro deve essere comunicato all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali *Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.*

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e)	Piante perdute	100

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 51.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

- E) CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto
LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi
MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi
NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI – FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

- LIEVI:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

- C) DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Art. 51.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 51.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8
QUALCHE	Da 9 a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 51.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20
PIU'	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 52.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti;

LACERAZIONE effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Art. 52.1 – Elenco delle Specie agricole

Tipologia Colture Assicurabili PGRA 2023	Codice Ministeriale	Gruppo Specie 2023
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	AGRUMI
ARANCE PRECOCI	H02	AGRUMI
BERGAMOTTO	C63	AGRUMI
CEDRO	C64	AGRUMI
KUMQUAT	D35	AGRUMI
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	AGRUMI
LIMONI PRECOCI	H04	AGRUMI
MANDARANCE	C25	AGRUMI
MANDARANCE PRECOCI	H05	AGRUMI
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	AGRUMI
MANDARINI PRECOCI	H07	AGRUMI
POMPELMO	D36	AGRUMI
SATSUMA	C60	AGRUMI
AGLIO	D01	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	M11	ALTRI PRODOTTI
AGRETTO	L11	ALTRI PRODOTTI
ALCHECHENGI	M06	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	ALTRI PRODOTTI
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	ALTRI PRODOTTI
ANETO	L14	ALTRI PRODOTTI
ANICE	C80	ALTRI PRODOTTI
ANICE STELLATO	H74	ALTRI PRODOTTI
ANONE	L15	ALTRI PRODOTTI
ARACHIDI	D53	ALTRI PRODOTTI
ARNICA	L16	ALTRI PRODOTTI
ASPARAGO	D03	ALTRI PRODOTTI
BAMBU'	L19	ALTRI PRODOTTI
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	ALTRI PRODOTTI
BARDANA RADICE	M12	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	C82	ALTRI PRODOTTI
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA DA COSTA	D05	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA ROSSA	L23	ALTRI PRODOTTI
BORRAGINE	H86	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA SATIVA	M83	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	L24	ALTRI PRODOTTI

CANAPA	D06	ALTRI PRODOTTI
CANAPA INFIORESCENZA	M03	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	L04	ALTRI PRODOTTI
CARDO	D07	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	D08	ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	L26	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	D09	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	C83	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	L28	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO FORAGGIO	L29	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	H55	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	L30	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO ROMANESCO	L31	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	D11	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLE	C54	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLINE	D14	ALTRI PRODOTTI
CORIANDOLO	C85	ALTRI PRODOTTI
CRESCIONE	L34	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA RADICI	H98	ALTRI PRODOTTI
ELICRISO	L35	ALTRI PRODOTTI
ERBA CIPOLLINA	L36	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA	D15	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DA BIOMASSA	L37	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	ALTRI PRODOTTI
ERBAI MISTI	C89	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	H78	ALTRI PRODOTTI
FINOCCHIO	D19	ALTRI PRODOTTI
FIORDALISO	L47	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	ALTRI PRODOTTI
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	ALTRI PRODOTTI
GENZIANA	L52	ALTRI PRODOTTI
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	ALTRI PRODOTTI
GOJI	D95	ALTRI PRODOTTI
IPERICO	M05	ALTRI PRODOTTI
LATTUGHE\INDIVIE	D21	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	ALTRI PRODOTTI
LINO	C91	ALTRI PRODOTTI
LIQUIRIZIA RADICE	L55	ALTRI PRODOTTI

LUPPOLO	H77	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	L57	ALTRI PRODOTTI
MALVA	L60	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L62	ALTRI PRODOTTI
MELISSA SEMI	L61	ALTRI PRODOTTI
MENTA DOLCE	L63	ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	ALTRI PRODOTTI
MENTA SEMI	L65	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	ALTRI PRODOTTI
MIRTO	D37	ALTRI PRODOTTI
OLIVELLO SPINOSO	L96	ALTRI PRODOTTI
ORIGANO	L67	ALTRI PRODOTTI
ORTICA	L68	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO	L98	ALTRI PRODOTTI
PASSIFLORA	L70	ALTRI PRODOTTI
PATATE COMUNI	C35	ALTRI PRODOTTI
PATATE DA SEME	H16	ALTRI PRODOTTI
PATATE DI PRIMIZIA	M60	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	ALTRI PRODOTTI
PORRO	D27	ALTRI PRODOTTI
PRATO PASCOLO	M01	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	C99	ALTRI PRODOTTI
PSILLIO	H42	ALTRI PRODOTTI
QUINOA	D94	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	D28	ALTRI PRODOTTI
RAPA	D61	ALTRI PRODOTTI
RAVANELLO	D29	ALTRI PRODOTTI
ROSA CANINA	D39	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	L75	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	L76	ALTRI PRODOTTI
SALVIA	L77	ALTRI PRODOTTI
SCALOGNO	D64	ALTRI PRODOTTI
SEDANO	D30	ALTRI PRODOTTI
SENAPE BIANCA	H41	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO	C56	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	ALTRI PRODOTTI
TAPPETO ERBOSO	H91	ALTRI PRODOTTI
TARASSACO RADICI	L84	ALTRI PRODOTTI
TIMO	L85	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	H20	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	ALTRI PRODOTTI

VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO	H25	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO BULBI	H34	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	C27	CARCIOFI
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CARCIOFI
AVENA	C43	CEREALI MINORI
AVENA DA BIOMASSA	L17	CEREALI MINORI
AVENA DA SEME	L18	CEREALI MINORI
FARRO	D16	CEREALI MINORI
FARRO DA SEME	L44	CEREALI MINORI
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO	H10	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO	H11	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	H14	CEREALI MINORI
LOIETTO	H18	CEREALI MINORI
LOIETTO DA SEME	C92	CEREALI MINORI
MIGLIO	C93	CEREALI MINORI
ORZO	C29	CEREALI MINORI
ORZO DA BIOMASSA	L69	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME	D60	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	CEREALI MINORI
SEGALE	D31	CEREALI MINORI
SEGALE DA BIOMASSA	L79	CEREALI MINORI
SEGALE DA SEME	D65	CEREALI MINORI
TRITICALE	C49	CEREALI MINORI
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	CEREALI MINORI
TRITICALE DA SEME	H40	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	L87	CEREALI MINORI
CETRIOLI	D13	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO	C33	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO MINI	M09	COCOMERI MELONI PEPERONI
FIORI DI ZUCCHINA	H27	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELANZANE	C58	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELONI	C34	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONCINO	H24	COCOMERI MELONI PEPERONI

PEPERONI	C22	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	D32	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINA FIORE	D68	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINE	C50	COCOMERI MELONI PEPERONI
ALBICOCCHE	C02	DRUPACEE
ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	M22	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	DRUPACEE
CILIEGIE	C37	DRUPACEE
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO	L32	DRUPACEE
NETTARINE	C05	DRUPACEE
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI	C06	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	DRUPACEE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	DRUPACEE
PESCHE	C09	DRUPACEE
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI	C10	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	DRUPACEE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	DRUPACEE
SUSINE	C16	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI	C17	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	DRUPACEE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	DRUPACEE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	FRUTTICOLE VARIE
AVOCADO	H53	FRUTTICOLE VARIE
CACHI	C36	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	FRUTTICOLE VARIE
CASTAGNE	D33	FRUTTICOLE VARIE
FICHI	C44	FRUTTICOLE VARIE
FICO D'INDIA	C42	FRUTTICOLE VARIE

FRAGOLE	C38	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	FRUTTICOLE VARIE
GELSO	D56	FRUTTICOLE VARIE
GIUGGIOLE	H36	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	C52	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	FRUTTICOLE VARIE
MANDORLE	C61	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	H35	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLO	C51	FRUTTICOLE VARIE
MORE	C66	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	FRUTTICOLE VARIE
NOCCIOLE	C59	FRUTTICOLE VARIE
NOCI	D38	FRUTTICOLE VARIE
PISTACCHIO	C57	FRUTTICOLE VARIE
RIBES	C62	FRUTTICOLE VARIE
UVA SPINA	D66	FRUTTICOLE VARIE
CECE DA SEME	M02	LEGUMINOSE
CECI	D12	LEGUMINOSE
CICERCHIA	D54	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA SEME	D98	LEGUMINOSE
FAGIOLI FRESCHI	C45	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	LEGUMINOSE
FAGIOLINI	C47	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA SEME	L43	LEGUMINOSE
FAVA DA SEME	D97	LEGUMINOSE
FAVA FRESCA	D17	LEGUMINOSE
FAVA SECCA	L45	LEGUMINOSE
FAVINO	D18	LEGUMINOSE
FAVINO DA SEME	L46	LEGUMINOSE
LENTICCHIE	D22	LEGUMINOSE
LUPINELLA	H45	LEGUMINOSE
LUPINELLA DA SEME	L56	LEGUMINOSE
LUPINI	H17	LEGUMINOSE
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	LEGUMINOSE
PISELLI FRESCHI	C46	LEGUMINOSE
PISELLI SECCHI	L72	LEGUMINOSE
PISELLO DA SEME	D47	LEGUMINOSE
PISELLO PROTEICO	C96	LEGUMINOSE

SULLA	H19	LEGUMINOSE
SULLA DA SEME	H89	LEGUMINOSE
VECCIA	L88	LEGUMINOSE
VECCIA DA SEME	L89	LEGUMINOSE
MAIS DA BIOMASSA	L58	MAIS
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	MAIS
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	MAIS
MAIS DA INSILAGGIO	D23	MAIS
MAIS DA SEME	C39	MAIS
MAIS DOLCE	D24	MAIS
PASTONE DI MAIS	L09	MAIS
SORGO	C30	MAIS
SORGO DA BIOMASSA	L82	MAIS
SORGO DA INSILAGGIO	L83	MAIS
SORGO DA SEME	H39	MAIS
OLIVE OLIO	C41	OLIVE
OLIVE TAVOLA	C40	OLIVE
ANICE STELLATO DA SEME	H75	ORTICOLE DA SEME
AGLIO DA SEME	L10	ORTICOLE DA SEME
ANETO DA SEME	H38	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	ORTICOLE DA SEME
BASILICO DA SEME	H26	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME	D96	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	ORTICOLE DA SEME
CANAPA DA SEME	C84	ORTICOLE DA SEME
CARDO DA SEME	L25	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME	D46	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME	D52	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	ORTICOLE DA SEME
CAVOLI DA SEME	C69	ORTICOLE DA SEME
CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	ORTICOLE DA SEME
CETRIOLI DA SEME	C70	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA DA SEME	C72	ORTICOLE DA SEME
CORIANDOLO DA SEME	C86	ORTICOLE DA SEME
CRESCIONE DA SEME	H76	ORTICOLE DA SEME
CRISANTEMO DA SEME	L07	ORTICOLE DA SEME
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA DA SEME	C68	ORTICOLE DA SEME
FACELIA DA SEME	H97	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA DA SEME	H95	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME	D51	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	ORTICOLE DA SEME

INDIVIA DA SEME	C73	ORTICOLE DA SEME
LATTUGHE DA SEME	C74	ORTICOLE DA SEME
LINO DA SEME	H28	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME	C75	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	ORTICOLE DA SEME
PREZZEMOLO DA SEME	D43	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	ORTICOLE DA SEME
RAPA DA SEME	C76	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO DA SEME	C77	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA DA SEME	H29	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	ORTICOLE DA SEME
SCALOGNO DA SEME	L78	ORTICOLE DA SEME
SEDANO DA SEME	H56	ORTICOLE DA SEME
SPINACIO DA SEME	C78	ORTICOLE DA SEME
TRIFOGLIO DA SEME	D44	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA DA SEME	C79	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME	D49	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	ORTICOLE DA SEME
MELE	C04	POMACEE
MELE CLUB	M17	POMACEE
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	POMACEE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	POMACEE
PERE	C07	POMACEE
PERE PRECOCI	C08	POMACEE
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	POMACEE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	POMACEE
POMODORO CONCENTRATO	C12	POMODORO
POMODORO DA TAVOLA	C13	POMODORO
POMODORO PELATO	C14	POMODORO
POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	POMODORO
RISO	C15	RISO
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	RISO
RISO DA SEME	L73	RISO
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	RISO
RISO INDICA	D63	RISO
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	RISO
RISO INDICA DA SEME	L74	RISO
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	RISO
COLZA	C32	SOIA
COLZA DA BIOMASSA	L33	SOIA
COLZA DA SEME	D45	SOIA

COLZA DA SEME IBRIDO	M46	SOIA
GIRASOLE	C48	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	SOIA
GIRASOLE DA SEME	D48	SOIA
SOIA	C31	SOIA
SOIA DA BIOMASSA	L80	SOIA
SOIA DA SEME	L81	SOIA
SOIA EDAMAME	D99	SOIA
TABACCO	C18	TABACCO
UVA DA TAVOLA	C19	UVA TAVOLA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	UVA TAVOLA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	UVA VINO
UVA DA VINO COMUNE	H82	UVA VINO
UVA DA VINO DOP	H80	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	UVA VINO
UVA DA VINO IGP	H81	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	UVA VINO
UVA DA VINO VARIETALE	H73	UVA VINO
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	UVA VINO
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	VIVAI / PIANTE
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	VIVAI / PIANTE
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	VIVAI / PIANTE
NOCE PIANTE	D42	VIVAI / PIANTE
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	VIVAI / PIANTE
OLIVO IN VASO	H93	VIVAI / PIANTE
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	VIVAI / PIANTE
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	VIVAI / PIANTE
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	VIVAI / PIANTE
PIANTE OFFICINALI	D26	VIVAI / PIANTE
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	VIVAI / PIANTE
PIOPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	VIVAI / PIANTE
PIOPPA	D41	VIVAI / PIANTE
SUGHERETE	H23	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	VIVAI / PIANTE

VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIOPPI	C65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	VIVAI / PIANTE
VIVAI INDUSTRIALI	H71	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	VIVAI / PIANTE